



TITOLO I

- Principi generali e attività dell'Istituzione -

Ai fini del presente Statuto si intendono:

1. per "Ministro" e per "Ministero", rispettivamente, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
2. per "Istituzione", l'Istituto Superiore di Studi Musicali di Bari, Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni";
3. per "organo di gestione", il consiglio di amministrazione dell'Istituzione;
4. per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
5. per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
6. Per "D.P.R." il Decreto Del Presidente Della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
7. per "Professori", i Professori e gli Accompaniatori al Pianoforte.

Art. 1. Principi generali.

1. L'Istituto Superiore di Studi Musicali di Bari, Conservatorio di Musica 'Niccolò Piccinni', di seguito denominato Istituzione, nell'ambito delle Istituzioni di Alta Cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi ed in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, afferma il proprio carattere pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico o economico.
2. L'Istituzione è sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione artistica. L'Istituzione riconosce ed afferma che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca e produzione affinché l'insegnamento possa concorrere all'evolversi della società e della conoscenza in campo musicale. Essa riconosce come propri compiti primari la promozione e l'organizzazione della ricerca in campo musicale e dell'istruzione superiore al fine di perseguire un sapere critico, aperto al dialogo, allo scambio di informazioni, alle necessità inderogabili della cooperazione e della interazione delle culture, nel rispetto delle libertà di ricerca ed insegnamento.
3. L'Istituzione opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli Studenti, dei Docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nell'ambito delle proprie possibilità e competenze, si impegna a promuovere il rispetto di tali diritti con particolare riguardo alle situazioni in cui, comunque e dovunque, risultino violati.
4. L'Istituzione è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge 508/99, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Tale autonomia è normativa, organizzativa, finanziaria e gestionale secondo quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti nonché dal presente Statuto; essa è espressione della comunità dei Docenti, degli Studenti e del personale tecnico-amministrativo che la costituiscono. L'autogoverno dell'Istituzione è a garanzia della libertà di ricerca, di insegnamento, di produzione e di apprendimento di tutti i componenti la comunità

accademica.

5. Spettano all'Istituzione tutte le funzioni e i compiti inerenti alle proprie finalità non espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge.

Art. 2. Libertà di ricerca e produzione artistica.

1. L'Istituzione garantisce ai singoli Docenti ed alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione della ricerca e della produzione artistica sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi. All'interno delle strutture in cui operano deve essere garantito ai singoli, nel rispetto del piano annuale delle attività di ricerca e produzione artistica predisposto dalle strutture e delle esigenze degli altri Docenti, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti e quanto necessario per lo svolgimento delle attività prefate.
2. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e produzione artistica è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
3. L'Istituzione provvede ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica e artistica svolta al proprio interno, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

Art. 3. Libertà di insegnamento.

1. L'Istituzione garantisce la libertà di insegnamento ai singoli Docenti nonché autonomia alle strutture didattiche.
2. In particolare, la libertà di insegnamento garantisce i singoli Docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici.
3. L'organizzazione dell'attività didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli Studenti e il principio di buon andamento della attività didattica, è riservata all'autonomia delle strutture didattiche.

Art. 4. Diritto allo studio.

1. L'Istituzione, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi superiori, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
2. L'Istituzione concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli Studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività istituzionali.
3. L'Istituzione riconosce e valorizza il contributo dei singoli Studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali, secondo modalità dettate dai regolamenti dell'Istituzione e delle singole strutture didattiche.
4. Il Regolamento Studenti e del tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio.

Art. 5. Principi relativi all'attività amministrativa e gestionale.

1. L'Istituzione si ispira a criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.
2. È garantita la massima pubblicità per tutte le attività istituzionali, di cui dovrà essere possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento. Tutti i documenti amministrativi, con particolare riferimento ai bilanci,

ai documenti finanziari e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

3. È sancita la responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni, nel controllo della regolarità degli atti posti in essere e nella verifica dei risultati raggiunti secondo quanto stabilito dal presente Statuto;
4. La pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti ed alle informazioni ha luogo secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 6. Principi relativi alla organizzazione.

1. L'organizzazione dell'Istituzione ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità alla promozione e all'espletamento della attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, assicurando piena utilizzazione delle proprie strutture e piena espressione delle potenzialità di offerta dei servizi richiesti.
2. Per la realizzazione di tali fini, l'organizzazione è ispirata ai principi seguenti:
 - a) gestione per budget delle strutture didattiche e scientifiche, secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti, nonché dal presente Statuto e nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
 - b) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.
 - c) attribuzione delle funzioni di indirizzo e di programmazione agli Organi di Governo dell'Istituzione;
 - d) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli Organi di Governo dell'Istituzione e delle singole strutture didattiche e di ricerca;
 - e) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e di ricerca, entro i limiti stabiliti dal presente Statuto, dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dal Regolamento Didattico dell'Istituzione, dai Regolamenti delle singole strutture scientifiche e didattiche, dal regolamento della Consulta degli Studenti nonché dal Regolamento della Biblioteca, in funzione della peculiarità delle diverse situazioni in cui operano.
3. L'Istituzione può costituire, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 della legge n. 508/99 nonché strutture delle Università.

Art. 7. Doveri di informazione.

1. L'Istituzione riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli Studenti, dei Docenti e del personale tecnico-amministrativo alla propria vita.
2. L'Istituzione provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca con le modalità di cui all'apposito regolamento.
3. L'Istituzione provvede alla pubblicazione di un bollettino ufficiale dove sono riportati gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione dell'Istituzione.
4. L'Istituzione cura inoltre una pubblicazione periodica almeno trimestrale mediante la quale informa su tutto ciò che riguarda l'attività e il funzionamento dell'Istituzione, ivi comprese le sue relazioni esterne.

Art. 8. Principi comuni di comportamento.

1. Il personale docente, tecnico-amministrativo e gli Studenti dell'Istituzione riconoscono

come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:

- a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;
 - b) cooperazione in materia di attività scientifica e artistica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, all'accesso ai dati disponibili, alla conoscenza e alla fruibilità delle relazioni instaurate con altre Istituzioni o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;
 - c) scrupoloso adempimento dei doveri accademici e collaborazione in materia di organizzazione della attività didattica;
 - d) concorso alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Istituzione e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima;
 - e) rispetto reciproco tra Docenti, Studenti e personale tecnico-amministrativo, come richiesto dalla comune appartenenza all'Istituzione e dalla funzione che essa svolge nella società;
 - f) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Istituzione all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;
 - g) esplicito richiamo anche nelle attività extra-accademiche del ruolo ricoperto nell'Istituzione e, ove applicabile, della utilizzazione delle strutture istituzionali.
2. L'Istituzione si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi nei confronti dei portatori di handicap;
 3. Ai principi e ai criteri di cui al sopra è assicurata dall'Istituzione un'adeguata diffusione;

Art. 9. Attività culturali, sindacali e sportive.

1. L'Istituzione promuove la conservazione, tutela e valorizzazione dei suoi archivi, musei e raccolte favorendo la collaborazione con singoli artisti e studiosi nonché con le strutture scientifiche e/o artistiche interessate.
2. L'Istituzione promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali, sportive e ricreative degli Studenti e del personale attraverso apposite forme organizzative, rappresentative, eventualmente convenzionandosi con gli Enti pubblici e privati e con le Associazioni, operanti in tali ambiti.
3. L'Istituzione riconosce l'attività sindacale nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

TITOLO II

- Fonti normative -

Art. 10. Statuto di autonomia.

1. Il presente Statuto è espressione fondamentale della autonomia dell'Istituzione secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione così come specificati dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Nel rispetto dei principi di cui sopra, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento che non formino specifico oggetto dello Statuto o di regolamenti ivi previsti, né siano comunque incompatibili con lo Statuto stesso.
3. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 132/03 il presente Statuto è deliberato dall'attuale

organo di gestione integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori e trasmesso al Ministero Istruzione Università e Ricerca per l'approvazione nei successivi 60 giorni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La revisione dello Statuto può essere richiesta dal Consiglio Accademico, anche su indicazione delle strutture didattiche e scientifiche ovvero dal Consiglio di Amministrazione. Tale revisione è operata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata dei membri ossia a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto - con approssimazione, in caso di frazione, all'intero successivo - sentito il parere del Consiglio Accademico.

Art. 11. Regolamenti Interni.

1. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti sentiti gli Organi Accademici che hanno redatto il regolamento.

Art. 12. Regolamento generale dell'Istituzione.

1. Il Regolamento generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli articoli 13, 16 e 34, comma 1, l'organizzazione dell'Istituzione nel suo complesso, le modalità di elezione delle rappresentanze negli Organi di Governo, della Consulta degli Studenti;
2. Il Regolamento generale è approvato, ai sensi dell'art. 7 c. 6 lett. a) del D.P.R. 132/03 dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico. In prima applicazione il regolamento generale è emanato dall'organo di gestione, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori. Esso viene adottato con decreto del Presidente.
3. Per l'elaborazione del regolamento l'Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali Organi di Governo, su proposta del Collegio dei Professori e della rappresentanza degli Studenti, appositi organismi composti da:
 - a) Professori dell'Istituzione con diritto di voto;
 - b) rappresentanza degli Studenti con diritto di voto;
 - c) esperti esterni senza diritto di voto.
4. La revisione del Regolamento viene effettuata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio accademico. Il Regolamento viene adottato con decreto del Presidente.

Art. 13. Regolamento didattico.

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, inclusi i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, gli ordinamenti didattici, la programmazione degli accessi.
2. In particolare:
 - a) disciplina l'ordinamento degli studi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e di Formazione alla Ricerca in campo Artistico e Musicale (Dottorato di Ricerca).
 - b) disciplina tutte le attività formative previste dallo Statuto nonché i corsi per i quali l'Istituzione rilascia titoli di studio.
 - c) suggerisce criteri generali per l'elaborazione dei regolamenti delle strutture didattiche, dei corsi accademici ordinari, di perfezionamento, specializzazione e ricerca, secondo criteri di alta qualificazione scientifica, artistica e professionale;

3. In prima applicazione, è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato da due rappresentanti degli Studenti, sentito l'organo di gestione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. 132/03. Il regolamento didattico è trasmesso, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.
5. Per l'elaborazione del regolamento didattico l'Istituzione può costituire, con deliberazione degli attuali Organi di Governo, su proposta del Collegio dei Professori e della rappresentanza degli Studenti, appositi organismi composti da:
 5. Professori dell'Istituzione con diritto di voto;
 6. rappresentanza degli Studenti con diritto di voto;
 7. esperti esterni senza diritto di voto.

Art. 14. Regolamenti delle strutture.

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche sono approvati dal Consiglio accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione degli Organi Accademici competenti può essere richiesto con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al Consiglio della struttura che lo ha adottato
3. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o del Regolamento Didattico dell'Istituzione.
4. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche sono dotati di funzione propulsiva, redigente o consultiva.

Art. 15. Regolamenti per la ricerca.

1. I Regolamenti delle strutture di ricerca sono approvati dal Consiglio accademico a maggioranza assoluta dei componenti, anche su proposta e sentiti i relativi Consigli.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Consiglio Accademico, il Direttore può richiedere con atto specificamente motivato il riesame del regolamento al Consiglio della struttura che lo ha adottato.
3. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o dei regolamenti d'Istituzione.

Art. 16. Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi all'art. 2, comma 4, della legge 508/99, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. In particolare, esso disciplina:
 - a) i criteri di gestione;
 - b) le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. Esso è deliberato dal Consiglio di amministrazione integrato da due rappresentanti degli Studenti, sentito il Consiglio Accademico e successivamente approvato da parte

del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 132/03.

Art. 17. Regolamento della Consulta degli Studenti.

1. La Consulta degli Studenti ha facoltà di elaborare un proprio regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio accademico, sentito il Consiglio di amministrazione. Esso viene adottato con decreto del Presidente.

Art. 18. Regolamento per il tutorato.

1. Il Regolamento per il tutorato detta i criteri generali relativi alle prestazioni per il diritto allo studio. Esso viene deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti.
2. Il tutorato è finalizzato ad orientare le scelte ed assistere gli Studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli partecipi del processo formativo, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli Studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli Studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituzione.

Art. 19. Entrata in vigore dei regolamenti.

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione all'albo, se non diversamente stabilito dagli stessi.

Art. 20. Statuto e regolamenti.

1. Per l'elaborazione dello Statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l'Istituzione può costituire, con deliberazione dell'attuale organo di gestione, sentito il collegio dei Professori e la rappresentanza degli Studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa Istituzione e da esperti esterni.
2. In sede di prima applicazione:
 - a) lo Statuto è deliberato dall'attuale organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli Studenti, sentito il Collegio dei Professori;
 - b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli Studenti, sentito l'organo di gestione;
 - c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli Studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo Statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'art. 13, comma 1 del DPR sono deliberati e trasmessi al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti secondo le procedure indicate nei relativi articoli di questo Statuto.
5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'Istituzione.

TITOLO III

- Strutture didattiche e di ricerca -

Art. 21. Strutture dell'Istituzione.

1. L'Istituzione si articola in strutture didattiche e scientifiche nonché in strutture di servizio.
2. Fatte salve le disposizioni di legge, con apposita delibera degli Organi Accademici competenti, altre strutture potranno essere costituite o conservate nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attività e finalità previste non possono essere attuate dalle strutture di cui al precedente comma.

Art. 22. Biblioteca, musei e laboratori.

1. L'Istituzione promuove, per il tramite della Biblioteca, la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico, dei supporti multimediali e museale e, al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, assegna un adeguato bilancio e l'attribuzione di autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La Biblioteca è retta da un comitato direttivo. Esso è presieduto dal Bibliotecario e composto da tre Docenti eletti dal Consiglio Accademico e da un rappresentante degli Studenti designato dalla Consulta degli Studenti. Il comitato direttivo determina gli indirizzi e gli obiettivi della Biblioteca, orienta la distribuzione delle risorse e verifica i risultati della gestione.
3. Il regolamento della biblioteca è deliberato dal Consiglio accademico sentito il consiglio di amministrazione.
4. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 23. Comitato per la gestione degli strumenti musicali.

1. Il Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali esprime pareri in merito alla dotazione, alla manutenzione, alla conservazione degli strumenti musicali e degli accessori, e rappresenta al Consiglio di Amministrazione le relative proposte e osservazioni.
2. Il Comitato per la Gestione degli Strumenti Musicali è composto da tre Docenti in rappresentanza del Collegio dei Professori eletti dal Consiglio Accademico con le modalità previste dal Regolamento Generale.
3. Il Comitato si esprime altresì sulla gestione dei prestiti degli strumenti, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Generale.

Art. 24. Centri di servizio.

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, di stampa ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o enti pubblici e privati.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi, a carattere temporaneo, sono disciplinate dal regolamento generale

dell'istituzione.

TITOLO IV

- Organi di Governo. Autonomia organizzativa e gestionale -

Art. 25. Organi di Governo.

1. Sono Organi di Governo dell'Istituzione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) il collegio dei revisori;
 - f) il nucleo di valutazione;
 - g) il Collegio dei Professori;
 - h) la Consulta degli Studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 26. Presidente.

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del DPR. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
3. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

Art. 27. Direttore.

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è eletto dai Docenti dell'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i Docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2 comma 7 let. a) della legge. In sede di prima applicazione, l'elettorato passivo è riservato ai professori che abbiano almeno sei anni di anzianità nel ruolo di appartenenza e che siano in possesso di pregresse esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali; dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta; è nominato con decreto del Ministro.
3. Il Direttore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre giorni. In presenza di

una sola candidatura, si riterrà valida un'unica votazione per la quale è richiesta la sola maggioranza semplice delle preferenze con la validità della seduta.

4. L'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, abbiano presentato la propria candidatura almeno venti giorni prima della data della prima votazione mediante pubblicazione all'albo dell'Istituzione.
5. L'elettorato attivo è costituito dai Docenti, dagli accompagnatori al pianoforte di ruolo in servizio nell'Istituzione e dai supplenti annuali su cattedra vacante in servizio nell'Istituzione.
6. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
7. Il Direttore garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti.
8. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli Studenti.
9. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
10. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.

Art. 28. Consiglio di Amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 art. 7 del DPR.
2. 2Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3 art. 7 del DPR, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del DPR, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - c) delibera, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare

dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

f) Delibera, in attuazione dei piani di sviluppo indicati dal Consiglio Accademico sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e l'uso degli spazi.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) art. 7 del DPR, è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 29. Consiglio Accademico.

1. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica dell'Istituzione, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche;
2. Il consiglio accademico è composto da tredici componenti.
3. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) i docenti dell'Istituzione che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni nel ruolo di appartenenza, eletti dal corpo docente;
 - b) due Studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
4. Il Consiglio Accademico è eletto dal Collegio dei Professori, per quanto attiene la componente docente, secondo modalità precisate nel regolamento generale dell'Istituzione; le candidature saranno presentate almeno 7 giorni prima delle votazioni.
5. Il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei Docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge;
 - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e
 - g) scientifiche.

Art. 30. Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 31. Nucleo di valutazione.

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli Studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 32. Collegio dei Professori.

1. Il collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso l'Istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, secondo modalità definite dallo Statuto dell'Istituzione. In particolare:
 - a) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
 - b) esprime il proprio parere sulla definizione degli organici del personale docente e non docente;

Art. 33. La Consulta degli Studenti.

1. La consulta degli Studenti è composta in attuazione del comma 1 art.12 del DPR..
2. Fanno parte inoltre della consulta, gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli Studenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

Art. 34. Uffici e organizzazione amministrativa.

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto il Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Istituzione, ovvero

di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 35. Consulta del personale non Docente.

1. La Consulta del personale non docente è composta dalla rappresentanza di tutte le qualifiche funzionali in servizio, eletta dal personale non docente.
2. Le norme di elezione della Consulta sono contenute nel regolamento generale dell'Istituzione mentre le relative norme di funzionamento sono contenute in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Consulta ha facoltà di esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. In particolare esprime pareri e proposte in ordine alle variazioni di organico del personale non docente al C.d.A, alle quali tale Organo è tenuto a rispondere motivatamente.
4. Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta del personale non docente nelle forme stabilite dal Regolamento generale dell'Istituzione.

TITOLO VI

- Rapporti con l'esterno -

Art. 36. Criteri generali.

1. L'Istituzione, considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le altre Istituzioni di Alta Cultura, con le Università e con centri di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e artistico-musicale e occasioni di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
2. I rapporti esterni dell'Istituzione sono disciplinati e posti in essere sulla base di una apposita regolamentazione generale che, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e della peculiarità della prestazione istituzionale, garantisca, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, la massima trasparenza e conoscibilità.

Art. 37. Collaborazione con amministrazioni pubbliche.

1. L'Istituzione può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificamente disposto in ordine alle attività di ricerca e didattica.
2. Nel caso in cui la Regione stabilisca di affidare all'Istituzione mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, il Consiglio Accademico esercita compiti di indirizzo, programmazione e controllo integrato da un rappresentante della Regione e da una rappresentanza degli Studenti designati a norma di regolamento;

Art. 38. Partecipazione ad organismi privati.

1. L'Istituzione può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e produzione

- artistica o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
 - d) attestazione del livello adeguato alle funzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della attività ad opera di un comitato scientifico, deliberato dal Consiglio Accademico, composto in maggioranza da Docenti dell'Istituzione, la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'Istituzione e dall'organismo partecipato;
 - e) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
 - f) destinazione a finalità istituzionali della Istituzione di eventuali dividendi ad essa spettanti;
 - g) limitazione del concorso dell'Istituzione, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
 3. La collaborazione dell'Istituzione, può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 2 e 3 del presente Statuto e con oneri a carico del comodatario.
 4. Degli organismi pubblici o privati cui l'Istituzione partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

TITOLO VII

- Norme finali e transitorie -

Art. 39. Calendario accademico.

1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere nazionale, ha inizio il primo di novembre. Il calendario accademico viene deliberato dal Consiglio Accademico. La data d'avvio dei corsi è stabilita dalle singole strutture didattiche.
2. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e i trasferimenti degli Studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data. I mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio, hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 40. Designazioni elettive.

1. Le rappresentanze delle categorie interessate nei diversi organi previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.
2. Le cariche oggetto di designazione elettiva hanno durata triennale e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
3. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle relative al Consiglio Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore, alle rappresentanze degli studenti, sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze degli studenti sono valide se vi abbiano partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
4. Gli Accompagnatori al Pianoforte non possono essere oggetto di elettorato passivo limitatamente alla carica di Direttore dell'istituzione e di componente del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico.

Art. 41. Incompatibilità.

1. La carica di membro del Consiglio Accademico, fatta eccezione per il Direttore, è

incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

Art. 42. Entrata in vigore dello Statuto.

1. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

www.conservatoriopiccinni.it
Via M. Cifarelli 26, 70124 Bari – tel. 080.5740022 Fax 080.5794461